

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri	Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 20 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la mancata erogazione di un finanziamento utilizzabile per l'elasticità di cassa, per anticipo fatture e anticipo salvo buon fine.

I fatti oggetto del procedimento possono così riassumersi.

In data 5 aprile 2009 la società ricorrente presentava presso una filiale dell'intermediario una richiesta di finanziamento destinata ad imprese in fase di start-up, corredandola, a suo dire, "da tutta la regolare documentazione richiesta" ai fini della concessione del finanziamento medesimo e ricevendo rassicurazioni dal personale addetto sulla brevità dei tempi necessari all'erogazione.

In data 28 ottobre 2009 la società ricorrente presentava reclamo, contestando all'intermediario di non avere avuto accesso al suddetto finanziamento. Lamentava, in particolare, che, nonostante i ripetuti solleciti, ai quali l'intermediario aveva risposto in maniera reputata non soddisfacente, erano trascorsi sei mesi senza che si fosse giunti all'"apertura e all'erogazione" del credito; ciò in contraddizione con il termine di otto giorni pubblicizzato dallo stesso intermediario per l'evasione delle istanze di affidamento in questione. Il ricorrente sottolineava, altresì, che il finanziamento "aveva la ratio di servire ... per le spese sostenute [nella fase di avvio dell'attività] e per pianificare un miglior rendimento della società e creare ... solidità finanziaria". Dalla mancata erogazione sarebbe pertanto derivato "un gravissimo ed ingentissimo danno" all'azienda stessa e al suo rappresentante legale.

Nel reclamo è altresì contestato il contenuto di una nota dell'intermediario del 29/09/2009, nella quale quest'ultimo faceva riferimento al rifiuto opposto ad una "presunta e fantomatica" richiesta di finanziamento presentata dalla ricorrente.

La società ricorrente sottolineava pure che un precedente reclamo del 9 agosto 2009, avanzato attraverso il sito internet dell'intermediario, era rimasto privo di riscontro.

In conclusione, richiedeva all'intermediario "di intraprendere tutte le procedure atte a determinare l'apertura del [credito] e verificare anche l'assetto debitorio venutosi a creare".

L'intermediario dava riscontro al reclamo con nota datata 30 novembre 2009 - oltre il previsto termine di 30 giorni, come pure segnalato dalla ricorrente - confermando il contenuto di una precedente comunicazione del 29 settembre 2009, a sua volta di esito di una lettera dell'8 settembre 2009. Precisava, quindi, che in sede di valutazione di una richiesta di finanziamento gli sportelli sono tenuti a predisporre un'apposita attività istruttoria, la quale non costituisce però un impegno da parte della Banca all'erogazione del credito richiesto. Puntualizzava, inoltre, che il tempo impiegato per l'esame della pratica era stato "congruo e proporzionale alla complessità della medesima" e che quest'ultima era stata "declinata in quanto gli elementi raccolti in sede di istruttoria non risultavano conformi con le disposizioni normative interne".

In data 28 gennaio 2010, la società ricorrente presentava ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, facendo riferimento al precedente reclamo (che allegava) e chiedendo genericamente il risarcimento dei danni.

L'intermediario replicava al ricorso con controdeduzioni depositate il 3 marzo 2010, dando atto che la società ricorrente, costituita l'11 dicembre 2008, dal mese di gennaio aveva avviato "rapporti su base attiva" con la banca, tanto da essere dotata successivamente di sua apparecchiatura POS. Contestando l'affermazione sulla "presunta e fantomatica richiesta di finanziamento", riconosceva che la società ricorrente aveva avanzato, in data 5 aprile 2009, un'istanza volta a ottenere la concessione del prodotto finanziario destinato alle imprese in fase di start-up. Al riguardo, chiariva come la messa a disposizione delle somme oggetto della facilitazione fosse prevista in soli 5 giorni - non 8 come riportato dalla ricorrente -, qualora la documentazione istruttoria prodotta fosse stata "completa ed esaustiva", fermo restando il diritto dell'intermediario di valutare i requisiti necessari per la concessione, come pure pubblicizzato nel pieghevole a scopo promozionale consegnato al cliente. Nel caso di specie, la società avrebbe consegnato la documentazione necessaria in modo frammentario, solo dietro ripetuti solleciti; il materiale istruttorio sarebbe stato pertanto disponibile in modo completo soltanto alla fine del mese di giugno.

L'intermediario concludeva, perciò, che il proprio comportamento era stato conforme a criteri di corretta gestione del credito; che gli esponenti della società ricorrente erano stati fin dall'inizio informati sulle caratteristiche del prodotto creditizio e costantemente intrattenuti sull'evoluzione dello stato della pratica; che il ritardo nella risposta era dipeso esclusivamente da negligenze della cliente; che non esistevano evidenze di ulteriori reclami formali.

Con specifico riferimento a tale ultimo punto, lo stesso intermediario faceva però riferimento a un "reclamo iniziale" dell'8 settembre 2009 e al relativo riscontro del 29 ottobre 2009.

Nel corso dell'istruttoria la società ricorrente, con nota datata 15 marzo 2010, dopo aver ribadito l'"inadeguatezza" del comportamento dell'intermediario secondo la normativa in



tema di trasparenza e la riferibilità del ritardo nella risposta esclusivamente ad un “errore” dello stesso, chiedeva il risarcimento del danno subito pari a € 103.108,70.

Al riguardo, presentava copia di un’ingiunzione del 1° marzo 2010 per il pagamento di sei canoni di affitto del ramo d’azienda scaduti (€ 64.108,70), di cui ad altrettante fatture non allegate, tre delle quali (per un totale di € 26.608,70) erano state emesse anteriormente all’istanza di finanziamento (il 12.12.2008, 2.1.2009 e l’1.4.2009). Presentava, altresì, copia di due fatture, anche esse antecedenti alla richiesta di fido, del 29 dicembre 2008 e del 4 febbraio 2009 rispettivamente di € 15.000 e di € 39.000. Quest’ultima prevedeva il pagamento in n. 7 rate delle quali due (per un importo complessivo pari a € 12.000) da liquidarsi prima del 5 aprile 2009.

DIRITTO

Ai fini della decisione, giova osservare che è affermazione ricorrente e corretta tanto in dottrina quanto in giurisprudenza quella secondo cui l’istruttoria di fido costituisce un atto interno della banca, finalizzato a valutare la generica capacità di credito del cliente o la specifica validità dell’iniziativa da finanziare, in vista della decisione, da assumere secondo regole di vigilanza prudenziale, di concedere, o meno, il credito e della determinazione delle forme tecnico/giuridiche che la concessione del credito può in concreto assumere. Tale valutazione può essere più o meno lunga e complessa, in relazione alle possibili caratteristiche oggettive (del credito) e soggettive (del richiedente).

D’altro canto, la decisione di concedere il fido, anche qualora venisse comunicata al cliente, non per questo determina il sorgere in capo al richiedente di un diritto di credito. Essa rappresenta un atto destinato, nei suoi effetti organizzativi, soltanto a soggetti posti all’interno della banca ed idoneo a produrre in capo alla stessa alcun vincolo negoziale.

Ne discende, per quanto qui rileva, che il ricorrente non poteva vantare alcun diritto alla concessione del credito, tanto più che, nel caso di specie, non era stata nemmeno assunta la delibera di concessione del fido.

Ad avviso del Collegio, non ricorrono neppure i presupposti perché possa ravvisarsi una responsabilità precontrattuale in capo all’intermediario. Ed infatti, mentre è pur sempre auspicabile da parte dell’intermediario un comportamento sollecito e trasparente – in linea con le direttive fornite dall’ABI con il Codice di comportamento del settore bancario e finanziario, nonché con le Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia – non vi sono elementi probatori per ritenere che l’intermediario medesimo abbia, da un lato, ingenerato nel richiedente il convincimento che il fido gli sarebbe stato senz’altro concesso, dall’altro, non abbia deliberato la concessione dell’affidamento e conseguentemente non abbia stipulato il contratto di credito. Merita rilevare, altresì, che il ricorrente non ha allegato nel ricorso i danni subiti per la mancata concessione del credito. È appena il caso di ricordare che lo stesso ha richiamato ed in parte allegato alcune fatture solo in sede di replica alle controdeduzioni. Tali fatture, a ben vedere, erano state emesse a fronte di obblighi assunti prima della presentazione della domanda di affidamento e non possono perciò essere ricondotte ad atti compiuti dal ricorrente confidando legittimamente nella concessione del fido e poi risoltisi, a causa del mancato credito, in un danno.

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 317 del 05 maggio 2010

Il Collegio non accoglie il ricorso. Delibera, allo stesso tempo, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI